



Consistenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consistentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consistentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 6 novembre 2014
Prot. n. 0009943/U/24
Circolare n. 1108
Allegati: 1

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consistenti del Lavoro.

Il Consiglio Nazionale con delibera n. 314 del 25 settembre 2014, ha approvato il nuovo Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consistenti del Lavoro.



L'aggiornamento di detto Regolamento si è reso necessario perché il precedente risale al lontano dicembre 1992 e, quindi, ormai inadeguato rispetto alle modalità e termini di riscossione attualmente vigenti, incentrati, come noto, sull'incasso delle quote con l'utilizzo del modello F24 (attualmente adottato da 94 Consigli Provinciali su 106 totali).

Con il nuovo Regolamento lo scrivente ha armonizzato tutte le varie ulteriori istruzioni, fornite con circolari o altri mezzi, riferite alla riscossione delle quote; pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2015, lo stesso annulla e sostituisce tutte le precedenti norme in materia di riscossione dei contributi.

In particolare sono state esplicitate:

- le caratteristiche del contributo, quali obbligatorietà, annualità, infrazionabilità (artt. 3, 4 e 5);
- le regole per la determinazione del contributo, con il facsimile da utilizzare (artt. 6 e 7);
- la decorrenza dell'obbligo contributivo, in caso di iscrizione, cancellazione, reinscrizione e sospensione (artt. 9, 10, 11 e 12);
- le modalità di riscossione, di norma con l'utilizzo del modello F24 o, comunque, con ogni altro mezzo legalmente valido e la relativa scadenza (artt. 13 e 14);
- le sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi da parte dell'iscritto, dalle maggiorazioni, che variano a seconda del periodo di ritardo, all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (artt. 15 e 16);
- l'irrinunciabilità della quota e le azioni di recupero (artt. 17 e 18);
- gli obblighi previsti per la riscossione e le possibili cause per considerare inesigibili i contributi (artt. 20 e 21).

E' stata, inoltre introdotta la previsione e regolamentazione anche del contributo di iscrizione al Registro dei Praticanti (art. 22).

Nel ricordare che l'allegato Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti necessari.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

Approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014

Indice

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Funzione dei contributi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Obbligatorietà.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Annualità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Infrazionabilità</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Determinazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Quota per il Consiglio Provinciale.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - Quota per il Consiglio Nazionale</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Contributo per iscrizione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Cancellazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 - Reiscrizione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12 - Sospensione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 13 - Riscossione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 - Scadenza</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15 - Maggiorazioni per ritardato pagamento</i>	<i>5</i>
<i>Art. 16 - Sanzione disciplinare.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 17 - Azione di recupero del credito.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 18 - Irrinunciabilità.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 19 - Trasmissione elenchi.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 20 - Obbligo della riscossione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 21 - Inesigibilità del contributo.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 22 - Contributo di iscrizione Praticanti</i>	<i>6</i>
<i>Art. 23 - Entrata in vigore.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 24 - Norma transitoria</i>	<i>7</i>
<i>Allegato 1</i>	<i>8</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>9</i>

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento dei Consigli Provinciali e del Consiglio Nazionale previsti dall'art.14, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dall'art. 23, comma 1, lett. c), della stessa legge.

Art. 2 - Funzione dei contributi

1. I contributi periodici o no, costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale per garantire agli stessi l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali.

CAPO II

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 3 - Obbligatorietà

1. Il contributo dovuto all'Ordine Professionale non ha natura associativa o contrattuale ma solo legale ed è obbligatorio. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Art. 4 - Annualità

1. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno.

Art. 5 - Infrazionabilità

1. Il contributo dovuto all'Albo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Art. 6 - Determinazione

1. La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene in virtù del combinato disposto degli artt. 14, lettera h) e 23 lettera c), della Legge 12/1979 nei limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento del Consiglio.

Art. 7 - Quota per il Consiglio Provinciale

1. La quota dovuta ai Consigli Provinciali, su proposta degli stessi e nei limiti strettamente necessari

- a coprire le spese per il loro funzionamento, è determinata dal Consiglio Nazionale.
2. La proposta di adeguamento, in più o in meno, della quota dovuta ai Consigli Provinciali, deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'adeguamento, utilizzando il fac-simile riportato nell'allegato 1.

Art. 8 - Quota per il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale entro il 31 luglio, su proposta del Tesoriere, determina la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti, dandone comunicazione entro la stessa data ai Consigli Provinciali per provvedere alla riscossione.
2. Tale quota, a carico degli iscritti, deve essere unica a livello nazionale.

CAP. IV

DECORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Art. 9 - Contributo per iscrizione

1. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio Provinciale il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.
2. Il pagamento preventivo del contributo di iscrizione stabilito dall'art. 9, lettera g), della Legge 12/1979, è condizione essenziale affinché il Consiglio Provinciale possa prendere in esame la domanda. L'eventuale rigetto della domanda impone la restituzione del relativo importo anticipato.
3. L'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Art. 10 - Cancellazione

1. La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.
2. Nei casi di cancellazione per incompatibilità, l'obbligo del pagamento del contributo si estingue dall'anno successivo alla data della delibera, indipendentemente dalla decorrenza della stessa incompatibilità.
3. La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera. In questo caso la quota è dovuta per l'intero anno ad entrambi i Consigli Provinciali, mentre è dovuta una unica quota al Consiglio Nazionale, con riferimento al Consiglio di provenienza.
4. La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.
5. La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.
6. La radiazione comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data del provvedimento definitivo.

Art. 11 - Reiscrizione

1. La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

Art. 12 - Sospensione

1. In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

CAPO V

MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 13 - Riscossione

1. Il sistema di riscossione del contributo da parte dei Consigli Provinciali avviene di norma con l'utilizzo del modello F24.
2. E', inoltre, consentita la riscossione del contributo con ogni altro mezzo legalmente valido.

Art. 14 - Scadenza

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la riscossione, il contributo annuo, dovuto dagli iscritti, deve essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il 16 febbraio dell'anno di competenza.
2. Nel primo anno di attivazione della riscossione delle quote con F24, tale scadenza è prorogata al 16 marzo.

Art. 15 - Maggiorazioni per ritardato pagamento

1. Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo, di cui al precedente art. 14, l'iscritto è automaticamente messo in mora senza la necessità di ulteriori avvisi o notifiche.
2. Dalla data della messa in mora è dovuta, dall'iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%.
3. Sono a carico dell'iscritto moroso, oltre a quanto previsto dal comma 2, tutte le somme sostenute per il recupero del credito.

Art. 16 - Sanzione disciplinare

1. In riferimento all'art. 29 della Legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale dovrà, nel rispetto delle procedure disciplinari, comminare nei confronti dell'iscritto la sospensione a tempo indeterminato; tale stato, cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi dell'art. 15.
2. Ai fini della sospensione, i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l'obbligo di corrispondere la quota e cioè dal primo gennaio dell'anno di competenza.
3. Qualora la morosità persista da oltre 5 anni, il Consiglio Provinciale procede, con apposita lettera raccomandata o pec, a diffidare, i Consulenti del Lavoro sospesi, a sanare entro trenta giorni la morosità maturata facendo nel contempo presente che, in difetto, la sospensione sarà ritenuta mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione essendo essa impeditiva dell'esercizio professionale e che conseguentemente procederà alla loro cancellazione utilizzando il fac-simile di delibera di cui all'allegato 2.

Art. 17 - Azione di recupero del credito

1. Il Consiglio Provinciale, decorso il termine di pagamento previsto all'art. 14 del presente regolamento, provvede ad attivare tutte le azioni necessarie ed opportune per il recupero del credito vantato dal Consiglio Provinciale e Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale, per il recupero della propria parte, non può attivare nessuna azione diretta nei confronti dell'iscritto, essendo unico creditore il Consiglio Provinciale.

Art. 18 - Irrinunciabilità

1. Il Consiglio Provinciale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l'obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

CAPO VI

RAPPORTO TRA CONSIGLIO PROVINCIALE E CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 19 - Trasmissione elenchi

1. Entro il 30 settembre il Consiglio Nazionale comunica ai Consigli Provinciali la situazione delle morosità contributive e per i Consigli Provinciali che riscuotono con l'utilizzo del modello F24, l'elenco dei Consulenti del Lavoro morosi al 30 giugno.
2. Entro il 31 luglio i Consigli Provinciali che riscuotono i contributi con mezzi diversi dal modello F24 devono comunicare al Consiglio Nazionale l'elenco degli iscritti morosi al 30 giugno.
3. Nel caso di non corrispondenza delle quote complessivamente trasmesse e quelle dovute sulla base degli elenchi di cui ai precedenti commi i Consigli Provinciali dovranno inviare al Consiglio Nazionale un dettagliato resoconto sulle cause della discordanza.

Art. 20 - Obbligo della riscossione

1. I Consigli Provinciali hanno l'obbligo di vigilare sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.
2. I Consigli Provinciali, che non riscuotono le quote con l'utilizzo del modello F24, provvedono alla riscossione del contributo entro i termini di cui all'art. 14, comma 1.
3. L'obbligo del versamento delle quote dovute al Consiglio Nazionale da parte dei Consigli Provinciali decorre dal momento in cui questi ultimi incassano la quota dall'iscritto. Dette quote dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla riscossione.
4. Resta onere del Consiglio Provinciale comunicare eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'iscritto ed evidenziare le difficoltà nel recupero o l'inesigibilità del credito.
5. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci dei Consigli Provinciali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
6. Il mancato versamento da parte dei Consigli Provinciali, nel termine previsto al precedente comma tre, delle quote dovute al Consiglio Nazionale, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 17 della Legge 12/1979. A tal fine, il Consiglio Nazionale diffida il Consiglio Provinciale ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Nazionale darà inizio alla procedura prevista dall'art. 17 della Legge 12/1979.

Art. 21 - Inesigibilità del contributo

1. Le cause di inesigibilità del contributo possono essere:
 - a) decesso dell'iscritto ed imperseguibilità degli aventi causa;
 - b) irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
 - c) antieconomicità dell'azione di recupero;
 - d) accertata nullatenenza;
 - e) accertata prescrizione.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma uno il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio Provinciale. Della relativa delibera il Consiglio Nazionale prenderà atto e valuterà l'eventuale inesigibilità per la parte di sua competenza.

CAP VII

CONTRIBUTI DEL PRATICANTE

Art. 22 - Contributo di iscrizione Praticanti

1. Il Consiglio Provinciale può stabilire a carico del praticante, previa approvazione del Consiglio Nazionale, un contributo una tantum per l'iscrizione ed un contributo unico per tutto il periodo di permanenza nel registro dei praticanti, secondo le modalità di riscossione previste nell'art. 13.
2. Il suddetto contributo è frazionato in tre semestri. Nel caso di trasferimento del praticante, il

contributo è suddiviso tra i competenti Consigli Provinciali in rapporto al semestre di permanenza dell'iscrizione.

CAP VIII

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 24 settembre 2014, che annulla e sostituisce tutte le precedenti norme in materia di riscossione dei contributi, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2015.

Art. 24 - Norma transitoria

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli Provinciali dovranno rendicontare tutte le posizioni debitorie con il Consiglio Nazionale per gli anni precedenti, con l'esclusione di quelle derivanti dalla riscossione con l'utilizzo del modello F24, inviando appositi elenchi, distinti per anno di competenza, contenenti la specifica nominativa degli iscritti inadempienti, evidenziando le ragioni ed i motivi che hanno determinato il mancato incasso.

FAC-SIMILE
PROPOSTA DI ADEGUAMENTO CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

CONSIGLIO PROVINCIALE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO DI

(luogo e data) _____

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 R O M A

Oggetto: proposta di adeguamento del contributo per l'iscrizione all'Albo (da corrispondersi annualmente dagli iscritti entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento).

Questo Consiglio Provinciale in data _____ ha deliberato di proporre a codesto Consiglio Nazionale l'adeguamento del contributo per l'iscrizione al l'Albo dovuto dagli iscritti per l'anno _____.

La quota, di competenza di questo Consiglio Provinciale, sarà di € _____; la stessa verrà maggiorata, in sede di riscossione, dell'importo dovuto al Consiglio Nazionale.

Inoltre, si precisa:

- 1) gli iscritti all'Albo di questo Consiglio Provinciale sono n. _____;
- 2) la quota attualmente in vigore a favore di questo Consiglio Provinciale (per la parte di sua competenza) è di € _____;
- 3) i motivi della proposta di adeguamento sono i seguenti:

Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, si allega:

- a) copia del bilancio di previsione relativo all'anno per il quale si propone l'adeguamento del contributo;
- b) relazione al bilancio di cui sopra.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

FAC-SIMILE DELIBERA
PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

Il Consiglio Provinciale di _____, nella riunione del _____

RILEVATO

- che il Consulente del Lavoro _____ è stato sospeso dall'Albo per morosità ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1° comma, lettera d), con delibera del _____;
- che i tentativi posti in essere per il recupero del credito non hanno dato esito positivo, né il Sig. _____ ha provveduto a sanare il debito;
- che lo stesso debito ammonta ad oggi ad € _____;
- che l'interessato non ha ancora fatto pervenire domanda di cancellazione,

DELIBERA

di convocare dinanzi a sé, per il giorno _____ alle ore _____, il Consulente del Lavoro _____ al fine di conoscere se intenda sanare le morosità o se egli intenda rinunciare all'iscrizione.

Si avverte che la mancata comparizione sarà considerata come mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione all'Albo per cui contestualmente sarà deliberata la cancellazione con effetto ex nunc.